

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

- VISTO l'articolo IX.IV.1 del Regolamento 2007-07, che prevede obblighi di comunicazione alla capogruppo estera di informazioni e documenti necessari ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa di vigilanza su base consolidata ed ai fini del controllo interno sui rischi;
- VISTO l'articolo 39 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Vigilanza il potere di emanare circolari vincolanti nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 37 della summenzionata Legge;
- VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge n. 96 del 29 giugno 2005 ed in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;
- VISTA la delibera del Coordinamento della Vigilanza con la quale è stato approvato il testo della Circolare della Banca Centrale della Repubblica di San Marino in materia di adempimenti delle società fiduciarie ex articolo 17 della Legge sulle Società,

EMANA

l'acclusa Circolare n. 2007-04 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2008.

San Marino, 23 ottobre 2007

F.TO: IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Luca Papi

Circolare n. 2007-04

OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELLA CAPOGRUPPO ESTERA

Definizioni

- “ **soggetti autorizzati** ”: soggetti che hanno ottenuto l’autorizzazione a esercitare una o più attività riservate ai sensi del titolo II della LISF;
- “ **attività riservate** ” : le attività previste dall’Allegato 1 della LISF;
- “ **LISF** ” : la Legge 17 novembre 2005 n. 165.

Finalità

La presente Circolare ha la finalità di rendere applicabili ai soggetti autorizzati diversi dalle banche - nelle more di una completa ed organica regolamentazione delle altre attività riservate previste dalla LISF – le disposizioni di vigilanza relative agli obblighi informativi nei confronti della capogruppo estera previste dall’art. IX.IV.1 del Regolamento 2007-07, applicabile alle banche.

Disposizioni

I soggetti autorizzati diversi dalle banche, facenti parte di un gruppo bancario estero, sono assoggettati ai medesimi obblighi informativi previsti in capo alle banche ai sensi dell’art. IX.IV.1 del regolamento 2007-07.

Norme finali e transitorie.

La presente Circolare entra in vigore il 01/01/2008.

San Marino, 23 ottobre 2007.